



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Allegato alla Delibera C. C.  
N° 10 del 28 MAG 2021

allegato A

## REGOLAMENTO EMENDATO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

## Indice

PREMESSA	4
Art. 1 - Definizioni	4
Istituzione servizio comunale competente.....	4
Art. 2 - Competenze del Servizio Comunale	4
Anagrafe canina.....	6
Art. 3 - Servizio di Anagrafe Canina	6
Art. 4 - Segnalazioni	6
Cani randagi.....	7
Art. 5 - Cattura	7
Art. 6 - Segnalazioni di Ritrovamento	7
Art. 7 - Cuccioli	8
Art. 8 - Ricovero	8
Art. 9 - Rifugi per il Ricovero	9
Art. 10 - Sterilizzazione	10
Art. 11 - Reimmissione	11
Art. 12 - Rinvenimento Cani Incidentati	11
Art. 13 - Affidamento Temporaneo	11
Art. 14 - Affidamento Definitivo	12
Art. 15 - Cane di Quartiere	12
Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione.....	13
Art. 16 - Accesso ai Giardini, Parchi ed Aree Pubbliche	13
Guinzaglio e Museruola	13
Art. 17 - Doveri dei Proprietari dei Cani	13
Art. 18 - Accesso Negli Esercizi Pubblici (Bar, Ristoranti, ecc.)	14
Art. 19 - Divieti	15
Art. 20 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	17
Art. 21 - Competenze del Comune	17
Art. 22 - Smaltimento Carcasse Animali	17
Art. 23 - Censimento degli Animali Pericolosi	18
Art. 24 - Fuga, Cattura, Uccisione di Animali	18
Art. 25 - Pet Therapy	18

Art. 26 - Gatti Definizione dei termini usati	19
Art. 27 - Controllo Sanitario e Cura delle Colonie Feline	19
Art. 28 - Tutela delle Colonie Feline	20
Art. 29 - Volatili Detenzione di Volatili	20
Art. 30 - Dimensioni delle Gabbie	20
<b>Animali acquatici</b> .....	<b>21</b>
Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche	21
Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari	21
<b>Disposizioni generali</b> .....	<b>21</b>
Art. 33 - Associazioni animaliste e Ambientaliste	21
Art. 34 - Aree destinate alla realizzazione di canili e allevamenti	22
<b>Disposizioni finali</b> .....	<b>22</b>
Art. 35 - Sanzioni	22
Art. 36 - Definizione delle Sanzioni	22
Art. 37 - Disposizioni Sulle Sanzioni	25
Art. 38 - Vigilanza	26
Art. 39 Normativa di Riferimento	26
<b>Allegato A - Prontuario delle violazioni alle norme del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali d'affezione</b> .....	<b>27</b>

## PREMESSA

- Ai fini del presente regolamento con il termine di animale si intende fare riferimento, ove non diversamente indicato, a tutte le specie animali, mentre con il termine di animale di compagnia o di affezione si intendono gli animali tenuti dall'uomo senza fini produttivi o alimentari come cani, gatti, uccelli o animali acquatici.
- Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, ciò anche al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del Comune di Carlentini.

### Art. 1 - Definizioni

1. Il presente regolamento si applica agli animali d'affezione che si trovano o dimorano, anche temporaneamente ed in transito nel territorio del Comune di Carlentini.
2. L'Ente promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, l'Azienda Sanitaria Provinciale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Siracusa e le Associazioni di Volontariato animaliste per la protezione degli animali regolarmente iscritte, al fine di realizzare in modo efficace, il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro animale d'affezione ed il loro rapporto con l'uomo.

Istituzione servizio comunale competente

### Art. 2 - Competenze del Servizio Comunale

1. L'Ente attraverso il Servizio Sanità provvede:
2. Alla prevenzione del randagismo.
3. Alla promozione di campagne di sensibilizzazione.
4. A ridurre il fenomeno dell'abbandono.
5. A quanto è necessario per l'attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate.

Attraverso tale servizio il Comune si adopera:

6. Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani.
7. Alla realizzazione, ove possibile, del Canile Comunale o intercomunale e la sua gestione.
8. Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture convenzionate.
9. A collaborare con i servizi veterinari.
10. A garantire lo stato di salute del cane e accertarsi che non abbia parassiti ( zecche, pulci, ecc ).
11. A garantire la sterilizzazione dei cani.
12. Alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale.
13. All'applicazione di tutta la normativa di riferimento.
14. All'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 3 del D.P.R. 31.03.1979. in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.
15. Prendersi cura dei cani incidentati, dei gatti, di cucciolate e di randagi in cattivo stato di salute.

## Anagrafe canina

### Art. 3 - Servizio di Anagrafe Canina

1. E' Istituito presso il Comune il servizio di anagrafe canina, nei locali dell'Ufficio Ecologia e Sanità sito in via Morelli n.6 a Carlentini.
2. Il servizio è gestito assieme all'ASP di Siracusa, tramite i competenti servizi del Distretto Veterinario di Lentini.
3. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe Canina entro il 60° giorno di vita dell'animale. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare-registrare il cane ai fini dell'Anagrafe Canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del distretto di Siracusa o da veterinari libero-professionisti, appositamente autorizzati.
5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina Regionale a cura del Servizio Veterinario competente per territorio ; al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato. Tale codice viene impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il Codice Identificativo.
7. I tatuaggi apposti in precedenza sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati.
8. I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regione nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistino la residenza nel Comune di Carlentini o vi dimorano continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso il competente ufficio, restando validi i contrassegni già apposti.

### Art. 4 - Segnalazioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare per iscritto all'Ufficio Ecologia e Sanità del Comune che gestisce l'Anagrafe Canina:
  - a) Entro giorni 10 la scomparsa dell'animale;
  - b) Entro giorni trenta la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza;

- c) Entro giorni 15 la morte dell'animale ( la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dell'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).
- d)

Cani randagi

#### Art. 5 - Cattura

1. Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del servizio veterinario o su segnalazione del cittadino e/o Enti e/o associazioni che la effettuano, annotando su appositi stampati all'uopo predisposti e disponibili presso il servizio sanità e anagrafe canina. Le segnalazioni con carattere d'urgenza possono essere effettuate anche via mail all'indirizzo [ufficioecologia@comune.carlentini.sr.it](mailto:ufficioecologia@comune.carlentini.sr.it) specificando tutte le generalità del richiedente e tipo di richiesta. Il servizio sanità e anagrafe canina valuta la fondatezza e le motivazioni della richiesta.
2. La cattura viene attuata dal Comune con oneri a proprio carico, tramite la struttura convenzionata con il Comune di Carlentini o operatori specializzati o associazioni di volontariato avente i requisiti di legge ed alla presenza di un medico veterinario incaricato dalla Associazione Animalista, in caso di utilizzo di anestetico. L'utilizzo del medico veterinario competente dell'Azienda S.P. – Distretto Veterinario di Lentini è soggetto a tariffario.
3. La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R. 15/2000 e sempre alla presenza degli operatori della Polizia Municipale.
4. In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, l'ufficio competente individuerà il proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura, l'eventuale trasferimento al canile e la diaria giornaliera per i giorni in stallo al canile.
5. Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati ed identificati, iscritti all'anagrafe a cura del servizio competente, trasferiti in attesa di nuovo affidamento al canile convenzionato con il Comune. Se le condizioni ed il temperamento del randagio lo permettono, con O. S. il cane viene reimmesso in territorio come cane di quartiere individuando un tutor che ne abbia cura.
6. E' fatto assoluto divieto ai privati cittadini di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, senza ricorrere all'intervento delle autorità competenti.

#### Art. 6 - Segnalazioni di Ritrovamento

1. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti: Servizio Sanità Comunale e Comando di Polizia Municipale, precisando per iscritto le proprie generalità, il luogo esatto e le

- modalità del ritrovamento, nonché le caratteristiche degli animali sul modulo all'uopo preposto. Sarà possibile effettuare la segnalazione anche tramite mail a [ufficioecologia@comune.carlentini.sr.it](mailto:ufficioecologia@comune.carlentini.sr.it) e [poliziamunicipale@pec.comune.carlentini.sr.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comune.carlentini.sr.it) . In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
2. In caso di prelevamento degli animali dal luogo di ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento, gli stessi si devono ritenere come ricadenti ipso facto nella responsabilità del rinvenente, che è tenuto ad assicurare la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere.
  3. La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute ed invierà apposita comunicazione al servizio sanità, che sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.
  4. I cani ritrovati di accertata proprietà ( tatuati o microcippati ) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica del ritrovamento, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Carlentini, segnalerà alle autorità e agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti legali di competenza.

#### Art. 7 - Cuccioli

1. I cuccioli di cane ritrovati abbandonati e segnalati secondo le procedure di cui all'Art. 6, commi 1 e 2, possono:
  - a).Essere collocati temporaneamente presso la stessa persona/associazione che abbia fatto la segnalazione;
  - b).Essere collocati temporaneamente presso cittadini/associazioni/enti, che ne abbiano fatto richiesta e che risultano essere iscritti nell'elenco comunale dei privati/associazioni/enti che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone;
  - c).E' istituito l'Elenco Comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura sei cani vaganti e senza padrone. I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono individuati con atto dirigenziale. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è curata dal servizio sanità del Comune.

#### Art. 8 - Ricovero

1. Il Cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura solo ed esclusivamente dietro assenso dell'Ufficio Sanità Comunale, che può richiedere parere al Servizio Veterinario competente.
2. L'affidamento al canile autorizzato deve avvenire solo dietro presentazione dell'atto di assenso rilasciato dall'ufficio sanità comunale, alla presenza degli operatori della Polizia Municipale.



3. L'atto di assenso deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero identificativo del tatuaggio o del microchip ed il luogo in cui è stato catturato.
4. La fotografia a colori dell'animale visto di fronte e/o di profilo, deve essere allegata al registro tenuto dal Servizio stesso in cui vengono annotati i cani catturati.
5. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASP-SR e di informare il possessore degli adempimenti di legge.
6. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, nel caso di ritrovamento di cani senza padrone, sono tenuti al rispetto delle norme di cui all'Art. 6 del presente Regolamento.

#### Art. 9 - Rifugi per il Ricovero

1. Il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile comunale e/o convenzionato.
2. Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dove saranno annotati:
  - a). Data e luogo di cattura dell'animale, nonché il n° di protocollo dei VV.UU;
  - b). Dati identificativi dell'animale;
  - c). Eventuali interventi sanitari;
  - d). Data di cessione e generalità del destinatario;
  - e). Certificato di decesso rilasciato da medico veterinario e certificazione di avvenuto smaltimento.
3. Durante il soggiorno presso la struttura l'animale può essere:
  - a). Consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso oppure venga individuato attraverso l'anagrafe canina;
  - b). Ceduto a privati in forma definitiva nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro trenta giorni dall'accalappiamento;
  - c). Ceduto a privati in forma temporanea prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'accalappiamento solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.

4. Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso il canile comunale e/o convenzionato è assimilato all'abbandono dello stesso. Le spese di ricovero, per i giorni di permanenza presso la struttura, sono comunque a carico del proprietario.

5. In collaborazione con l'associazione animalista locale accreditata a questo Ente, è possibile individuare ed affidare uno stallo temporaneo per cucciolate abbandonate, degenza a seguito di sterilizzazione o permanenza breve in attesa di affido.

#### Art. 10 - Sterilizzazione

1. La sterilizzazione degli animali vaganti senza padrone riguarda i soggetti individuati sulla base di uno dei seguenti criteri preferenziali:

a). randagi per i quali soggetti privati o associazioni animaliste abbiano fatto formale istanza di sterilizzazione e reimmissione sul territorio;

b). I quartieri nei quali siano stati segnalati episodi di pericolo per l'incolumità pubblica hanno la priorità sugli altri previo valutazione da parte del Servizio Veterinario o di un Veterinario Comportamentale .

2. L'animale segnalato e ritrovato, trasportato da operatori specializzati e/o da volontari presso l'ambulatorio convenzionato, viene tenuto in osservazione per un periodo che consentirà al servizio veterinario di:

a). Procedere all'identificazione dell'animale;

b). Verificare che il cane sia idoneo, per età, eventuali patologie, stato di nutrizione, stato di gravidanza, etc. a subire l'eventuale intervento operatorio;

c). Sottoporre l'animale ad intervento di sterilizzazione trascorso il periodo previsto dalla normativa. Prima dell'intervento di castrazione, per i soggetti maschi sarà valutato l'aspetto etologico della specie. Eventuali deroghe sono demandate al parere degli organi tecnici;

d). Acquisire elementi al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di reimmettere l'animale nel territorio di provenienza come "cane sprovvisto di proprietario".

3. Successivamente, per la degenza postoperatoria sotto il controllo del servizio veterinario, l'animale potrà essere:

a). Ricoverato presso una struttura veterinaria privata autorizzata alla degenza postoperatoria per oltre 24 ore all'uopo convenzionata;

b). Affidato al cittadino che ne faccia richiesta in affido temporaneo o definitivo;

c). Ricoverato presso il canile convenzionato.

4. Nel corso della degenza di cui ai commi 2 e 3, l'animale verrà tenuto sotto controllo da parte del servizio veterinario dell'ASP- SR, per un periodo di tempo non inferiore a dieci giorni al fine di consentire ai proprietari di animali smarriti di rivendicarne la proprietà.

#### Art. 11 - Reimmissione

1. L'eventuale reimmissione in libertà, che avverrà comunque affidando l'accudimento dell'animale ad una associazione di volontariato o persona volontaria, a cura di operatori specializzati individuati dall'Amministrazione Comunale, sarà preceduta da un controllo sanitario e avverrà nel punto in cui è avvenuta la cattura o in altro luogo più idoneo per la messa in sicurezza e l'accudimento dell'animale.
2. Operatori incaricati dall'Amministrazione Comunale verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza, con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo e dell'acqua.
3. Gli operatori di cui al precedente comma possono essere individuati fra gli iscritti alle Associazioni Animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

#### Art. 12 - Rinvenimento Cani Incidentati

1. Chiunque rinvenga cani feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione all'ufficio sanità e, in caso di chiusura dello stesso, al Comando della Polizia Municipale. Gli operatori della Polizia Municipale, verificato l'accaduto, assieme al dipendente comunale dell'ufficio Sanità può fare intervenire la ditta incaricata al trasferimento dell'animale presso l'ambulatorio comunale o presso il canile convenzionato, dove saranno prestate le cure del caso.
2. La denuncia redatta dal soggetto promotore dell'intervento su apposito stampato in duplice copia va consegnata alla Polizia Municipale. Sarà poi compito della Polizia Municipale trasmettere all'Ufficio Sanità copia della denuncia.
3. Nel caso di decesso, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, sarà attivato l'Ufficio Ecologia Comunale.
4. Le spese per lo smaltimento e le cure sono a carico del Comune solo ed esclusivamente nel caso di cani randagi senza padrone.
5. Il Comune non procederà in nessun caso al rimborso di spese a privati e/o a veterinari privati, qualora non siano state eseguite le procedure descritte ai superiori commi.

#### Art. 13 - Affido Temporaneo

1. L'animale vagante senza padrone, microcippato a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta. L'affido temporaneo può avvenire per i cuccioli abbandonati, animali sterilizzati e vaganti senza padrone.
2. L'affido temporaneo dell'animale di proprietà comunale avviene dietro parere del servizio Sanità Comunale che può avvalersi di un'associazione animalista.
3. Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio ASL o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.
4. Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo delle associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

#### Art. 14 - Affidato Definitivo

1. L'affido definitivo può avvenire su richiesta del cittadino in forma definitiva dopo 15 giorni continuativi di permanenza nella struttura e/o dopo 15 giorni dall'affido temporaneo e solo a persone che dimostrano di essere amanti degli animali.
2. L'istanza di affido deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Sanità Comunale.
3. L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e l'affidatario deve ritirare l'animale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L'Amministrazione Comunale di Carlentini, ogni anno, in fase di stesura del bilancio di previsione, destina una somma o (sconto su servizi) per incentivare l'affido di animali randagi a cittadini residenti nel territorio comunale, con separato atto stabilisce l'importo da destinare alle finalità in oggetto.
5. L'animale prescelto deve essere consegnato solo se già microcippato dall'ufficio competente, unitamente all'attestazione riportante il cronologico di identificazione nonché alla certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale.
6. Nel caso di morte accidentale o per malattie dell'animale, l'ammontare del contributo è pari ai giorni di affido.
7. La distruzione della carcassa deve avvenire a norma di legge e le spese sono a carico dell'affidatario.

#### Art. 15 - Cane di Quartiere

1. E' definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in caseggiato o rione in cui gruppi di persone o volontari, regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale e/o comunale, dichiarano di accettare l'animale e fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di polizia veterinaria ex DPR n° 320/54 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 672 del C.P.
2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio comunale, in accordo con le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio comunale il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASP-SR o da medici veterinari liberi professionisti in convenzione.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e microcippati a nome del Comune, rimesso sul territorio provvisto di collarino con scritto Comune di Carlentini.
5. L'onere del mantenimento del cane di quartiere è a carico dei volontari, associazioni e gruppi di cittadini che si prendono cura dei cani.
6. Il trasferimento del cane di quartiere al rifugio è previsto nei casi di morsicatura accertata, in ogni caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona ovvero per motivi igienico sanitari secondo le disposizioni delle normative vigenti.

## Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

### Art. 16 - Accesso ai Giardini, Parchi ed Aree Pubbliche

#### Guinzaglio e Museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche dentro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, vengono utilizzati per tale scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di "Pet Therapy".
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

### Art. 17 - Doveri dei Proprietari dei Cani

Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere.

1. La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.
2. Per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dalle intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale e comunque non inferiore ad una superficie di 8 mtq. Ogni cane in più, comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
3. Se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) Collare non di tipo scorsoio;
  - b) Assenza sporgenze, rami, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedire che si impigli causandosi l'impiccagione;
  - c) Lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante, in ogni caso non deve essere inferiore a 1,5 metri. La maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitarne i movimenti. E' precluso l'uso di corde e di cavi d'acciaio. La catena deve essere collegata ad un cavo aereo che, per mezzo di un dispositivo scorrevole, consenta ampi movimenti all'animale.
  - d) Il cane non dovrà essere tenuto legato in maniera permanente.
4. Durante le ore pomeridiane e notturne sarà cura del proprietario dell'animale, mettere in atto tutto quanto è necessario al fine di tutelare e garantire la pubblica quiete ed il riposo delle persone.
5. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

#### Art. 18 - Accesso Negli Esercizi Pubblici (Bar, Ristoranti, ecc.)

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Carlentini.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti
3. sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente di Igiene e Sanità di questo Comune, specificandone i motivi.

## Art. 19 - Divieti

A tutti gli animali deve essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

1. E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto. La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.
3. La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
4. E' vietato tenere i cani in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
5. E' vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica e altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.
6. E' vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.
7. E' vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
8. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi di vita, nonché di cani non identificati e registrati in conformità al presente regolamento.
9. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
10. E' vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringibocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
11. E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
12. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
13. Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali. Per il taglio della coda è fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino alla emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale.
14. Sono altresì autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali, certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle Autorità di controllo competenti.
15. E' vietato a chiunque spargere e/o depositare esche avvelenate e/o altro materiale contenente veleni i luoghi ai quali possono accedere animali. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune presso l'Ufficio Ecologia e Sanità, che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

16. E' vietato vendere o affidare animali a persone che non abbiano compiuto il 18° anno di età.
17. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. La norma di cui al comma precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo Regionale del volontariato nelle sezioni animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio Ecologia e Sanità competente.
18. E' vietato affidare i cani a persone, associazioni, enti o società che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'Art. 444 del C.P.P., per i delitti previsti dagli Artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del C.P. così come anche modificati dalla legge 189/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
19. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 gg. di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
20. E' vietato tenere cani in terrazze o balconi, per periodi di tempo e spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
21. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcagli temporanei con metodi incruenti e che creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
22. E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
23. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad alto volume da essere considerato nocivo.
24. E' vietato lasciare animali chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
25. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e fine del trattamento.
26. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
27. E' assolutamente vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare, percuotere e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
28. E' severamente vietato abbandonare in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi parchi, giardini e qualsiasi tipologia di corpo idrico, qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona od esotica. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti scientifici autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
29. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
30. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.



## Art. 20 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per i rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
5. L'obbligo della raccolta degli escrementi vale anche per i detentori di specie animali diverse dai cani.

## Art. 21 - Competenze del Comune

1. Individuazioni di enti, privati o associazioni protezionistiche che garantiscano la selezione, la cattura, il trasporto e la reimmissione in libertà nei modi previsti dall'Art. 14 della L.R. n° 15/2000.
2. Mantenimento del cane dalla cattura alla reimmissione in libertà.
3. Smaltimento dei rifiuti speciali con ditta autorizzata a cura dell'ufficio ecologia comunale.
4. Acquisizione istanze di identificazione e registrazione degli animali di proprietà.
5. Il Comune sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

## Art. 22 - Smaltimento Carcasse Animali

1. Ogni singolo responsabile di settore è tenuto ad eseguire, in merito allo smaltimento di carcasse animali, le incombenze di seguito riportate;
2. Il settore Polizia Municipale effettuerà la parte operativa sul territorio di concerto con il Servizio Veterinario dell'ASP-SR, trasmettendo i relativi atti per i successivi adempimenti al Servizio Ecologia;
3. L'Ufficio Ecologia curerà la parte burocratica e gestionale quali impegno di spesa, affidamento del servizio, smaltimento ed incenerimento, eventuali recuperi a carico dei proprietari, ecc. ;
4. Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene con oneri a carico del proprietario.

#### Art. 23 - Censimento degli Animali Pericolosi

1. Si definisce pericoloso, quell'animale con aggressività non controllata che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo, non controllato e non controllabile, dal detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari dell'ASP-SR, competenti per territorio, comunicano alla Polizia Municipale con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori degli animali individuati e censiti, ai fini di consentire periodici sopralluoghi a campione, per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

#### Art. 24 - Fuga, Cattura, Uccisione di Animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Sanitario dell'ASP-SR, all'Ufficio Ecologia del Comune e a tutte le Forze dell'Ordine competenti per territorio. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'ASP-SR può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l'Ufficio Ecologia competente.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanascici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASP-SR, ed all'Ufficio Ecologia del Comune, specificando le cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione degli animali ospitati presso le strutture Comunali o convenzionate con il Comune di Carlentini, potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità (dopo attenta valutazione di riabilitazione negativa) e soltanto previo benessere dell'Ufficio Ecologia del Comune.

#### Art. 25 - Pet Therapy

1. Il Comune di Carlentini, promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di Pet Therapy, dovranno presentare istanza e/o comunicare all'Ufficio Ecologia del Comune, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione del programma di attività assistita dagli animali è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a questi programmi. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in tali programmi sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi e possono andare in affido.
8. gli animali impiegati in questi programmi devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da ONLUS o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma.

#### Art. 26 - Gatti Definizione dei termini usati

1. Per "gatto libero" s'intende un animale non di proprietà che vive in libertà.
2. Per "colonia felina" s'intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Per "referente di colonia" si intende la persona che, su formale incarico del Comune, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie dei gatti che vivono in libertà. I referenti di colonia che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti.
4. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal servizio Veterinario dell'ASP-SR, in collaborazione con le associazioni di protezione animali. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Carlentini che nel caso di episodi di maltrattamenti procede a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'Art. 638, comma 1 del Codice Penale e successive modifiche ed integrazioni.
5. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.
6. E' fatto divieto di tenere gatti legati. E' consentito l'uso del guinzaglio solo per il movimento ed il trasporto.

#### Art. 27 - Controllo Sanitario e Cura delle Colonie Feline

1. Il servizio veterinario dell'ASP-SR, provvede agli interventi sanitari previsti dalle norme vigenti su gatti appartenenti a colonie regolarmente censite dove verranno successivamente ricollocati. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal servizio veterinario dell'ASP-SR. tale censimento deve essere aggiornato correttamente,

anche per il tramite dei referenti di colonia, per quanto si attiene al numero dei gatti e le loro condizioni di salute.

2. Al fine di evitare la proliferazione di ratti e di altre specie infestanti, è fatto divieto a chiunque di disperdere sul suolo pubblico cibo per alimentazione di cani e gatti.

#### Art. 28 - Tutela delle Colonie Feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Carlentini che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denunciare i responsabili secondo le vigenti normative.
2. Le colonie feline censite non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo siano locate su proprietà privata e per comprovate e documentate esigenze.

#### Art. 29 - Volatili Detenzione di Volatili

1. I volatili per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia.
2. I volatili detenuti in gabbia non possono essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere riforniti in modo regolare e mantenuti puliti.

#### Art. 30 - Dimensioni delle Gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti, due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte e gli altri due lati tre volte la misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%;
  - c) nel caso di volatili da riproduzione, le dimensioni indicate al precedente subcomma a) saranno aumentate del 50%.
2. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.
3. Tutte le gabbie devono essere dotate di un numero sufficiente di posatoi in relazione al tipo di specie ed al numero di animali. I posatoi non dovranno comunque intralciare il movimento dei volatili.

## Animali acquatici

### Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti possibilmente in coppia.

### Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume e la capienza dell'acquario devono essere adeguati alle dimensioni e al numero delle specie ospitati.
2. Comunque sia il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze delle specie animali ospitate ed in ogni caso non deve avere una capienza inferiore a trenta litri d'acqua.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## Disposizioni generali

### Art. 33 - Associazioni animaliste e Ambientaliste

1. Le associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'albo regionale previsto dalla L.R. n° 15/2000, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

- a). possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b). collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente regolamento.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

#### Art. 34 - Aree destinate alla realizzazione di canili e allevamenti

1. Le aree destinate alla realizzazione di allevamenti zootecnici ed avicoli, nonché allevamenti in genere come canili ed impianti per l'agroindustria e la zootecnica, dovranno sorgere solo nelle aree predisposte dagli articoli n° 28 e 29 del P.R.G. comunale del 12.04.2006, in vigore dal 01.06.2006.
2. Le attività di cui al precedente comma oltre al divieto di realizzazione all'interno del perimetro urbano, dovranno essere allocati solo in area a destinazione agricola e dovranno rispettare il limite di 150 mt. da altri fabbricati di destinazione ad uso civile e/o a normali abitazioni.
3. Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è fatto divieto di allevare, ossia detenere con la finalità dell'esercizio dell'allevamento, animali di qualsiasi genere; è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purchè l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni sgradevoli.

#### Disposizioni finali

#### Art. 35 - Sanzioni

4. Tutte le sanzioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo 1° della legge n° 689 del 24 novembre 1981.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

#### Art. 36 - Definizione delle Sanzioni

1. Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, specificata a tergo di ogni singolo articolo e comma, per la violazione delle norme del presente Regolamento:

Art. 3 comma 3 = € 144,94

Art. 3 comma 5 = € 144,94  
Art. 3 comma 8 = € 144,94  
Art. 4 comma 1 = € 50,00  
Art. 5 comma 6 = € 150,00  
Art. 6 comma 1 = € 50,00  
Art. 16 comma 1 = € 150,00  
Art. 16 comma 2 = € 150,00  
Art. 16 comma 3 = € 150,00  
Art. 16 comma 4 = € 150,00  
Art. 17 comma 1 = € 50,00  
Art. 17 comma 2 = € 50,00  
Art. 17 comma 3 = € 50,00  
Art. 17 comma 4 = € 50,00  
Art. 17 comma 5 = € 50,00  
Art. 18 comma 2 = € 75,00  
Art. 19 comma 1 = € 300,00  
Art. 19 comma 2 = € 50,00  
Art. 19 comma 3 = € 150,00  
Art. 19 comma 4 = € 150,00  
Art. 19 comma 5 = € 166,66  
Art. 19 comma 6 = € 166,66  
Art. 19 comma 7 = € 100,00  
Art. 19 comma 8 = € 50,00  
Art. 19 comma 9 = € 100,00  
Art. 19 comma 10 = € 50,00  
Art. 19 comma 11 = € 50,00

Art. 19 comma 12 = € 150,00  
Art. 19 comma 13 = € 166,66  
Art. 19 comma 15 = € 150,00  
Art. 19 comma 16 = € 150,00  
Art. 19 comma 17 = € 150,00  
Art. 19 comma 18 = € 100,00  
Art. 19 comma 20 = € 150,00  
Art. 19 comma 21 = € 50,00  
Art. 19 comma 22 = € 150,00  
Art. 19 comma 23 = € 50,00  
Art. 19 comma 24 = € 100,00  
Art. 19 comma 25 = € 50,00  
Art. 19 comma 26 = € 50,00  
Art. 19 comma 27 = € 166,66  
Art. 19 comma 28 = € 166,66  
Art. 19 comma 29 = € 166,66  
Art. 19 comma 30 = € 150,00  
Art. 20 comma 1 = € 50,00  
Art. 20 comma 2 = € 50,00  
Art. 20 comma 3 = € 50,00  
Art. 20 comma 5 = € 50,00  
Art. 24 comma 1 = € 100,00  
Art. 25 comma 3 = € 150,00  
Art. 25 comma 5 = € 50,00  
Art. 25 comma 6 = € 150,00  
Art. 25 comma 8 = € 150,00



Art. 26 comma 6	= € 50,00
Art. 27 comma 2	= € 50,00
Art. 28 comma 1	= € 100,00
Art. 28 comma 2	= € 50,00
Art. 29 comma 2	= € 50,00
Art. 30 comma 1	= € 50,00
Art. 30 comma 2	= € 50,00
Art. 30 comma 3	= € 50,00
Art. 32 comma 2	= € 50,00
Art. 32 comma 3	= € 50,00
Art. 34 comma 1	= € 166,66
Art. 34 comma 2	= € 166,66
Art. 34 comma 3	= € 166,66

Per le violazioni non previste nel presente regolamento valgono le norme stabilite dalla Legge Nazionale n°189/2004 e dalla Legge Regionale n° 15/2000.

#### Art. 37 - Disposizioni Sulle Sanzioni

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme stabilite dalla Legge Nazionale n°189/2004, dalla Legge Regionale n° 15/2000, nonché dalle Ordinanze Sindacali.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative confluiranno in un apposito capitolo di bilancio da istituirsi e finanziare annualmente che verrà utilizzato per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali.
4. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, relativi alla protezione degli animali d'affezione, l'Ufficio Igiene ed Ecologia del Comune o altro ufficio competente, in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

## Art. 38 - Vigilanza

1. La Polizia Municipale, le Forze di Polizia, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria vigilano sull'attuazione del presente Regolamento Comunale.

## Art. 39 Normativa di Riferimento

1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R. 31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del servizio veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 83 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
3. Gli artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali da compagnia.
4. La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre del 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
5. La Legge 14 agosto 1991 n° 281, in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
6. La Legge Regionale 3 luglio 2000 n° 15, "Istituzione dell'Anagrafe Canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.
7. Il DPCM 28 febbraio 2003 n° 358, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali.
8. La Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007 n° 7, "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della Legge Regionale n° 15/2000".
10. La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O. a Parigi il 15.10.1978.
11. Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2008, Ordinanza con tingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

12. Decreto Assessoriale 13 dicembre 2007 (Assessorato alla Sanità) linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.
13. Ordinanza del Ministero del Welfare, con tingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
14. Ordinanze del Ministero della Salute 14 gennaio e 3 marzo 2009.
15. Art. 672 del Codice Penale depenalizzato dall'art. 33 let. A, della Legge 689/81.
16. Regolamento delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e della rateizzazione degli importi approvato con d.C.C. n.16 del 26/03/2010).

## **Allegato A - Prontuario delle violazioni alle norme del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali d'affezione**

*Il presente Prontuario identifica le violazioni alle norme del nuovo regolamento comunale per la tutela degli animali d'affezione ed è essenzialmente rivolto a tutti coloro i quali operano nell'attività di controllo, accertamento e prevenzione degli illeciti amministrativi, civili e penali.*

### *Art. 3 - Anagrafe Canina*

*Art. 3 comma 3, 5 e 8                      Sanzione da un minimo di € 77,47 ad un massimo edittale di € 464,81*

*Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di animale residente o dimorante in questo Comune per un periodo superiore a novanta giorni, non iscriveva all'anagrafe canina entro il 60° giorno di vita dell'animale al fine di identificare-registrare l'animale stesso secondo la normativa vigente.*

### *Art. 4 - Segnalazioni*

*Art. 4 comma 1                      Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, ometteva di segnalare all'Ufficio Ecologia del Comune i seguenti accadimenti:*



*Art. 17 comma 1, 2, 3, 4 e 5 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00;*

*Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo non assicurava all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:*

*La cuccia non era rialzata dal suolo;*

*Lo spazio dove l'animale è custodito è inferiore ad una superficie di 10 mq, per ogni animale in più lo spazio andava aumentato di 4 mq;*

*L'animale era legato con collare di tipo scorsoio;*

*Nel raggio di azione del cane vi sono sporgenze e rami;*

*La lunghezza della catena era inferiore a 1,5 mt;*

*L'animale era tenuto legato in modo permanente;*

*L'animale durante le ore pomeridiane e/o notturne disturbava la quiete pubblica;*

*Si ometteva di segnalare la presenza di cani con almeno un cartello ben visibile collocato all'esterno della villetta o giardino o proprietà in prossimità dell'ingresso.*

#### *Art. 18 - Accesso negli Esercizi Pubblici (Bar, Ristoranti, ecc.)*

*Art. 18 comma 2 Sanzione da un minimo di € 37,50 ad un massimo edittale di € 250,00*

*Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo conduceva l'animale all'interno degli esercizi pubblici sporcando i luoghi e recando disturbo all'interno dei locali.*

#### *Art. 19 - Divieti*

*Art. 19 comma 1 Sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Abbandonava animali domestici e/o d'affezione sul territorio comunale.*

*Art. 19 comma 2 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Deteneva animali in luoghi sprovvisti di cuccia e/o quant'altro riparo idoneo tale da impedire la difesa dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.*

*Art. 19 comma 3 Sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*La rete e/o la cancellata e/o altro tipo di recinzione era facilmente scavalcabile e/o la trama permetteva la fuori uscita del muso dell'animale.*

*Art. 19 comma 4 Sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Deteneva animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute-igienico-sanitario.*

*Art. 19 comma 5 Sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo edittale di 500,00*

*Addestrava animali in ambienti inadatti e/o ricorreva a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica.*

*Art. 19 comma 6 Sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Utilizzava animali a scopo di scommesse e/o combattimenti tra essi.*

*Art. 19 comma 7 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 400,00*

*Conduceva animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.*

*Art. 19 comma 8 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Vendeva animali di età inferiore ai due mesi di vita, non identificati e registrati secondo la normativa vigente.*

*Art. 19 comma 9 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 400,00*

*Vendeva e/o deteneva e/o faceva uso di collari che provocano scosse elettriche, collari a punte, collari dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.*

*Art. 19 comma 10 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Faceva uso di collari a strangolo e/o museruole stringibocca senza autorizzazione medico-veterinaria.*

*Art. 19 comma 11 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Accedeva accompagnato da cani in aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o in aree per lo svolgimento di attività sportive.*

*Art. 19 comma 12 Sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Deteneva animali in spazi angusti privi di cibo e acqua necessari al sostentamento dell'animale e non provvedeva ad effettuare la periodica pulizia degli ambienti.*

*Art. 19 comma 13 Sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Procurava la recisione delle orecchie, della coda, delle corde vocali o altre parti del corpo dell'animale, senza nessuna autorizzazione medico-veterinaria.*

*Art. 19 comma 15 Sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Spargeva e/o depositava esche avvelenate e/o altro materiale contenente veleni in luoghi ove possono accedere animali d'affezione.*

*Non segnalava alle autorità competenti il ritrovamento di animali d'affezione morti in seguito ad avvelenamento.*

*Art. 19 comma 16 Sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Vendeva e/o affidava animali a persone di età inferiore a 18 anni.*

*Art. 19 comma 17 Sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Offriva direttamente, con qualsiasi mezzo, animali d'affezione sia cuccioli che adulti in premio o a seguito di vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in giochi in genere o pubblici intrattenimenti. La norma non si applica alle associazioni animaliste e/o ambientaliste (regolarmente iscritte all'albo regionale del volontariato nelle sezioni animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio Ecologia e Sanità competente.*

*Art. 19 comma 18 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 400,00*

*Affidava animali d'affezione a persone, associazioni, enti o società che hanno riportato condanne o che abbiano pendenti più di un procedimento per aver violato le seguenti normative:*

*Art. 444 del C.P.P.*

*Artt. 544 bis, ter, quarter, quinquies, 638 e 727 del C.P.*

*Art. 19 comma 20 Sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Deteneva animali in terrazze, balconi, cortili, rimesse, box, cantine o in contenitori come scatole ecc. per periodi di tempo e spazi non compatibili con il loro benessere psico-fisico, senza rispettare le caratteristiche etologiche dell'animale.*

*Art. 19 comma 21 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Colorava in qualsiasi modo animali senza nessuna autorizzazione medico-veterinaria.*

*Art. 19 comma 22 Sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Trasportava animali in carrelli chiusi e/o in condizioni e/o con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite e/o danni fisici anche temporanei.*

*Art. 19 comma 23 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Esponeva animali in luoghi chiusi a suoni e rumori o musiche ad alto volume.*



*Art. 19 comma 24 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di €400,00*

*Lasciava animali chiusi per un lungo periodo in/nell' autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.*

*Art. 19 comma 25 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Non garantiva all'animale detenuto a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte senza parere scritto e motivato da parte di un medico-veterinario e/o senza la decorrenza di inizio e fine trattamento.*

*Art. 19 comma 26 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Deteneva e/o utilizzava animali di qualsiasi specie per la pratica dell'accattonaggio.*

*Art. 19 comma 27 Sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Uccideva intenzionalmente e/o danneggiava e/o percuoteva e/o metteva in atto un qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti di animali d'affezione.*

*Art. 19 comma 28 Sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Abbandonava animali esotici e/o appartenenti alla fauna autoctona dentro parchi, giardini e qualsiasi tipo di corpo idrico.*

*Art. 19 comma 29 Sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Si dedicava all'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.*

*Art. 19 comma 30 Sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Deteneva e/o usava e/o vendeva colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.*

*Art. 20 commi 1, 2, 3 e 5 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di animali, non raccoglieva le deiezioni solide dal suolo pubblico, prodotte dallo stesso animale.*

*Detentore di animale a qualsiasi titolo si trovava su area pubblica o di uso pubblico senza essere munito di sacchetti di plastica con o senza paletta per la raccolta delle deiezioni solide prodotte dall'animale.*

*Il presente articolo vale anche per i detentori di qualsiasi specie di animali.*

*Il presente articolo non si applica per le categorie di persone non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e con gravi ed evidenti difficoltà motorie.*

*Art. 24 comma 1 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 400,00*

*Non segnalava immediatamente la fuga di un animale pericoloso al Servizio Sanitario dell'ASL, all'Ufficio Ecologia e sanità del Comune e a tutte le Forze dell'Ordine competenti per territorio.*

*Art. 25 commi 3 e 6 Sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Usava animali durante l'attività di Pet Therapy, per la cura e la salute degli umani, a danno della salute e dell'integrità dell'animale stesso.*

*Art. 25 comma 5 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Utilizzava cuccioli di animali selvatici ed esotici durante l'attuazione di programmi inerenti la Pet Therapy.*

*Art. 25 comma 8 Sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Utilizzava animali per la pratica della Pet Therapy non provenienti da canili e rifugi pubblici e privati, nonché da allevamenti gestiti da ONLUS.*

*Art. 26 comma 6 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Deteneva gatti legati.*

*Art. 27 comma 2 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Depositava, disperdeva sul suolo pubblico cibo per l'alimentazione di cani, gatti e uccelli.*

*Art. 28 comma 1 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 400,00*

*Maltrattava le colonie feline.*

*Art. 28 comma 2 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Spostava le colonie feline dal luogo ove abitualmente risiedono senza comprovate e documentate esigenze.*

*Art. 29 comma 2 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Deteneva volatili in gabbia esponendoli a condizioni climatiche sfavorevoli.*

*Deteneva volatili in gabbia senza rifornire adeguatamente i contenitori dell'acqua e del cibo.*

*Deteneva volatili in gabbia senza mantenere l'adeguata pulizia della stessa.*

*Art. 30 comma 1, 2 e 3 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Deteneva animali in gabbia senza rispettare le dimensioni minime della stessa, previste nel presente Regolamento.*

*Art. 32 comma 2 e 3 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 200,00*

*Deteneva pesci negli acquari senza rispettare i criteri stabiliti nel presente Regolamento al fine di garantire le esigenze fisiologiche delle specie ospitate.*

*Art. 34 comma 1, 2 e 3 Sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo edittale di € 500,00*

*Realizzava un allevamento di animali in genere, un impianto per l'agroindustria e/o la zootecnica all'interno delle aree urbane e/o non rispettava la distanza consentita con altre civili abitazioni.*

*Art. 35: Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento, si rimanda all'articolo 2 del Regolamento delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e della rateizzazione degli importi*

*Per le violazioni non previste nel presente Regolamento e Prontuario valgono le norme stabilite dalla Legge Nazionale n° 189/2004 e dalla Legge Regionale n° 15/2000, nonché dalle Ordinanze Sindacali in vigore.*